



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/03/2025

Numero Registro Dipartimento 297

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3042 DEL 04/03/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DONAZIONI QUOTE SOCIALI, VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA FEDERICI S.A.S. DI FEDERICI ROSARIO & C." E TRASFORMAZIONE DALLA FORMA IN ACCOMANDITA SEMPLICE NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA FEDERICI S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI ROVITO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: “DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE il giorno 2 novembre 2020, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 47.017, Raccolta n. 23.259, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 5 novembre 2020 al n. 15.553 Serie 1T, i dottori Federici Luigi e Federici Rosario, entrambi farmacisti, hanno costituito una società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", avente sede legale nel Comune di Rovito (CS) – Viale della Resistenza n. 48 e per oggetto sociale esclusivo la gestione di azienda-farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il dott. Federici Rosario ha assunto la qualifica di socio accomandatario con responsabilità illimitata e solidale, mentre il dott. Federici Luigi ha assunto la qualifica di socio accomandante con responsabilità limitata alla quota conferita;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", fissato in euro 10.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- Federici Rosario (socio accomandatario), titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 8.000,00, pari all'80% del capitale sociale;
- Federici Luigi (socio accomandante), titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.000,00, pari al 20% del capitale sociale;

-CHE contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società in accomandita semplice il socio dott. Federici Luigi, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Rovito (CS), nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, denominata "*Federici Luigi*", avente ad oggetto l'attività di farmacia e sita al Viale della Resistenza n. 48, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 2027 del 15 luglio 1981, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE con decreto dirigenziale n. 224 del 14 gennaio 2021 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Rovito (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale della Resistenza n. 48, dal dott. Luigi Federici in capo alla società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", avente già come unici soci il dott. Rosario Federici ed il dott. Luigi Federici, sotto la direzione tecnica del socio dott. Rosario Federici, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-CHE il giorno 6 dicembre 2021, in Cosenza, con atto pubblico di "*Donazione di quote di società in accomandita semplice*" per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 47.996, Raccolta n. 23.996, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 13 dicembre 2021 al n. 22.207 Serie 1T, il dott. Federici Luigi ha donato in favore del proprio figlio Federici Rosario, che a pari titolo ha accettato, parte della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società sociale "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", e precisamente una quota del valore nominale di euro 1.900,00, con dispensa da collazione e da imputazione *ex se*;

-CHE per effetto della suddetta donazione di quote i patti sociali sono stati consequenzialmente modificati per dare atto che il capitale sociale della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", pari ad euro 10.000,00, risultava appartenere ai soci nelle seguenti proporzioni:

- Federici Luigi, titolare di una quota del valore nominale di euro 100,00, pari all'1% del capitale sociale;
- Federici Rosario, titolare di una quota del valore nominale di euro 9.900,00, pari al 99% del capitale sociale;

-CHE con decreto dirigenziale n. 12131 dell'11 ottobre 2022 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di donazione di quota sociale, nella compagine della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Rovito (CS) nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Viale della Resistenza n. 48, avente già come unici soci i dottori Federici Rosario e

Federici Luigi, sotto la direzione tecnica del dott. Federici Rosario, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** con nota del 5 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data conservata in atti, il dott. Federici Rosario, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Federici S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Rovito (CS), Viale della Resistenza n. 48, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di donazioni di quote sociali, nella compagine sociale della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", nonché la trasformazione della medesima Società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Federici S.r.l.*", come in appresso meglio dettagliato;

- **CHE** il giorno 26 settembre 2024, in Cosenza, con atto pubblico di "*Donazione di quote di società in accomandita semplice*" per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 50.361, Raccolta n. 25.770, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 3 ottobre 2024 al n. 18.164 Serie 1T, il dott. Federici Luigi, ha donato in favore del proprio figlio Federici Rosario, che a pari titolo ha accettato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società sociale "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", e precisamente una quota del valore nominale di euro 100,00, con dispensa da collazione e da imputazione *ex se*;

-**CHE** per effetto della suddetta donazione di quote i patti sociali sono stati conseguenzialmente modificati per dare atto che il capitale sociale della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*", pari ad euro 10.000,00, risultava assunto interamente dal socio accomandatario dott. Federici Rosario;

-**CHE** a seguito della superiore donazione e del venir meno della pluralità dei soci della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*" il dott. Federici Rosario, unico socio accomandatario superstite, in dipendenza di quanto previsto dagli artt. 2272, n. 4 e 2323 Cod. Civ., e dall'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991, per evitare lo scioglimento della suddetta Società, era tenuto a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di donazione, assicurando la compresenza di un socio accomandatario e di un socio accomandante, ovvero, in alternativa, a procedere alla trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale;

-**CHE** il giorno 20 dicembre 2024, in Cosenza, con atto pubblico di "*Trasformazione da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata*" per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 50.542, Raccolta n. 25.911, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 23 dicembre 2024 al n. 24.100 Serie 1T, il dott. Federici Rosario, unico socio della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*" dalla data del 26 settembre 2024 giusta atto di donazione per notaio dott. Stefano Camilleri - Repertorio n. 50.361, sulla base della relazione di stima del patrimonio della società redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2465 e 2500-ter Cod. Civ. - asseverata di giuramento con verbale ricevuto dal notaio dott. Stefano Camilleri in data 20 dicembre 2024, Repertorio n. 50.541 - ha convenuto di trasformare la suddetta Società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia Federici S.r.l.*";

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Federici S.r.l.*" derivante dalla trasformazione, fissato nell'ammontare di euro 10.000,00, risulta integralmente sottoscritto e versato dall'unico socio dott. Federici Rosario;

-**CHE** per effetto dell'intervenuta trasformazione della società "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*" dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata unipersonale con denominazione "*Farmacia Federici S.r.l.*", non si è verificata la causa di scioglimento prevista dagli artt. 2272 n. 4 e 2323 Cod. Civ. e dall'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

- stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione "*Farmacia Federici S.r.l.*" mantiene in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata "*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*"; devono pertanto essere volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative ed ogni altra ragione attiva e passiva della società trasformata, cosicché la società derivante dalla trasformazione subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata;
- la trasformazione importa una modificazione strutturale della società che non comporta la creazione di un nuovo ente distinto dal primo e, dunque, non produce alcun trasferimento dei beni costituenti il patrimonio della società trasformata;
- la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Federici S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di azienda-farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- la direzione tecnico-professionale della farmacia della società “*Farmacia Federici S.r.l.*”, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata al dott. Federici Rosario, farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Cosenza;
- sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a “*Applicazione dell’art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*”, in cui si osserva: “(....) *l’art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*”;

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 6 febbraio 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall’unico socio della società “*Farmacia Federici S.r.l.*”, attestante l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b) e c)* della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dall’unico socio della società “*Farmacia Federici S.r.l.*”, attestante l’insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazioni sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dall’unico socio della società “*Farmacia Federici S.r.l.*”, attestante l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria Prot.n.PR_CSUTG_Ingresso_0017231_20250210 del 3 marzo 2025, di cui all’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società “*Farmacia Federici S.r.l.*” e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di donazioni di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale “*Farmacia Federici S.a.s. di Federici Rosario & C.*”, titolare della sede farmaceutica del Comune di Rovito (CS) e dell’azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale della Resistenza n. 48 (P. IVA 03715400788) in virtù del decreto dirigenziale n. 224 del 14 gennaio 2021, nonché della trasformazione

della suddetta Società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "Farmacia Federici S.r.l.", avente all'attualità quale unico socio il dott. Federici Rosario, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Rovito (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)